

REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il Corso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” afferisce alla Classe delle Lauree LMG-01 – Giurisprudenza di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 25 novembre 2005.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” si svolge nella Facoltà di Giurisprudenza. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza”, di seguito indicato con CCLM.
3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” è subordinata al raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell’Avviso per l’ammissione al Corso.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze, sul piano della cultura generale, della predisposizione all’uso della logica, della sensibilità per i problemi sociali ed economici.
3. Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione sono verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di Corso consistono nel superamento con esito positivo di almeno un esame tra: *Istituzioni di diritto privato 1*, *Istituzioni di diritto pubblico* o *Istituzioni di diritto romano*.
4. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso per un massimo di tre volte sino al completo assolvimento di tali obblighi, oppure chiedere l’ammissione ad altro Corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Lo studente può ritornare nel Corso di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza” solo in seguito a rinuncia agli studi, ai sensi degli articoli 16, comma 4 e 11, comma 8 del RDA.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza", l'elenco degli insegnamenti e la loro eventuale organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 150 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative effettivamente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2 sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Giurisprudenza, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; di queste, 8 ore (pari al 32%) sono riservate alla didattica frontale, 17 ore (pari al 68%) allo studio individuale.
4. L'attività didattica è organizzata secondo l'ordinamento semestrale. L'attività didattica di ciascun corso si colloca in almeno tre giorni distinti alla settimana per i corsi cui sono attribuiti 9 o più crediti, e in almeno due giorni per quelli cui sono attribuiti meno di 9 crediti, salva diversa disposizione del CCLM. Nella predisposizione dell'orario delle lezioni si tiene conto anche dell'esigenza di impedire la frammentazione della frequenza e si evita, almeno per quanto concerne le materie fondamentali, la sovrapposizione di lezioni previste per il medesimo anno di corso.
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono indicate nei siti web dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Padova, cui il Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" fa riferimento e cioè di: Diritto privato e diritto del lavoro; Diritto pubblico, internazionale e comunitario; Scienze economiche; Storia e filosofia del diritto e diritto canonico.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2 è oggetto di un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso di esami integrati, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo sono considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale e/o scritto oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.
Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. In caso di esame in forma scritta ed orale, l'esito della prova scritta potrà anche precludere l'accesso alla prova orale. Il candidato ha diritto di prendere visione del proprio elaborato e di essere edotto delle ragioni della relativa valutazione.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. La conoscenza della lingua straniera è verificata mediante esame orale o compito scritto o test con domande a risposta libera o a scelta multipla.
I risultati degli stage sono approvati da apposita commissione sulla base di relazione scritta sull'attività svolta verificata dal tutor. Lo stage, una volta approvato, può essere inserito come attività a scelta libera.
I risultati dei periodi di studio all'estero sono riconosciuti in quanto il CCLM o suo delegato abbia previamente accertato, ai sensi del D.M. 26 luglio 2007 n.386, la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di studi, avvalendosi a tal fine del parere dei responsabili di flusso.
6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, e salva espressa deroga ivi contenuta, l'accertamento finale di cui al comma 1, comporta, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, con eventuale attribuzione della lode, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Qualora per due insegnamenti sia prevista la prova di esame integrata, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM verifica l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando, se del caso, solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCLM può inoltre stabilire il numero minimo di crediti che lo studente deve acquisire in tempi determinati. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade comunque dalla qualità di studente; incorre nella decadenza pure lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.
8. Il calendario degli esami prevede tre sessioni, ciascuna composta di due appelli, rispettivamente a conclusione delle attività formative del primo e del secondo semestre, e nel mese di settembre. Nell'ambito del periodo previsto per le prove d'esame il Preside, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 4, del Regolamento didattico di Ateneo, sentito il titolare dell'insegnamento, fissa la data d'inizio degli appelli. L'intervallo fra le date di inizio del primo e del secondo appello di ciascuna materia è di almeno 14 giorni. In ogni caso il secondo appello dovrà essere concluso prima dell'inizio del semestre successivo.
Il candidato che all'esame di profitto non consegua il voto minimo di 18 trentesimi viene considerato riprovato. La riprovazione, verbalizzata a fini statistici, non comporta attribuzione di voto, non è riportata sul libretto personale del candidato, né rileva ai fini della valutazione della carriera.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, ed eventualmente di un correlatore su richiesta del relatore. La tesi può vertere su una qualunque materia di cui lo studente abbia sostenuto l'esame, fra quelle previste fra gli insegnamenti del corso di laurea, escluse le lingue.
Previo accordo con il relatore la tesi potrà essere scritta in lingua straniera ma dovrà essere accompagnata da una sostanziale traduzione in lingua italiana, mentre la discussione della tesi avverrà comunque in lingua italiana, salva diversa unanime valutazione della competente commissione di laurea.
2. La discussione avviene di fronte ad una commissione di 9 docenti nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA. Sono previste almeno tre sessioni per lo svolgimento delle prove finali, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, con calendario fissato dal Preside, sentito il Presidente del CCLM.
3. Nel caso la tesi venga svolta su insegnamento in lingua straniera attivato dalla Facoltà, la prova finale potrà essere sostenuta in tale lingua. In questo caso va predisposto anche un riassunto esteso del lavoro in lingua italiana.
4. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione in un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

1. La Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
 - a) media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b) voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c) eventuale voto conseguito quale premio di carriera.Al candidato che abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio. La valutazione della richiesta diretta a conseguire il titolo di studio in un tempo inferiore alla sua durata normale è demandata al CCLM, sentita la Commissione per i piani di studio di cui all'articolo 10, comma 2. La domanda deve essere presentata entro lo stesso termine prescritto dal Senato Accademico per la presentazione dei piani di studio. Il Consiglio delibera valutando nel merito le singole richieste.
4. Allo studente, che si iscrive a questo corso di studi e abbia riconosciuti in via preventiva più di 200 cfu, non si applicano i criteri di cui all'art.6, comma 2. Il voto finale verrà assegnato su diretta valutazione della competente commissione di laurea.

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria, ma vivamente raccomandata.
2. Il CCLM può prevedere, per gli studenti che ne abbiano i requisiti, l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per tutti gli anni di corso.

Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi

1. Fatta salva la previsione di cui all'art.7, comma 2, lo studente deve acquisire 300 CFU per il conseguimento della Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" entro la durata normale del corso. Oltre tale termine lo studente che non ha ancora conseguito i 300 CFU è considerato ripetente. Non è possibile ripetere gli anni per più di 7 volte, pena la decadenza dall'iscrizione al corso.
È fatta salva la possibilità di chiedere l'ammissione ad altro corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico.

Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito, previa verifica, se del caso attraverso colloqui, delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento.
Il CCLM procede all'eventuale riconoscimento dei CFU secondo i seguenti criteri:

- a) Se lo studente proviene da un corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti, eventualmente con integrazioni, e i mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal CCLM sentita la Commissione trasferimenti di cui agli artt. 2 e 8 del Regolamento di Facoltà (di seguito: Commissione trasferimenti). Qualora il corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo deve risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286.
 - b) Se lo studente proviene da un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota direttamente riconosciuta di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 è pari al 45%. Ulteriori riconoscimenti, eventualmente con integrazioni, e i mancati riconoscimenti, sono adeguatamente motivati dal CCLM sentita la Commissione trasferimenti.
Le tabelle di riconoscimento da utilizzare per i trasferimenti da altri corsi di studio attivati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova sono riportate nell'Allegato 3.
 - c) Se lo studente proviene da un corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, riconoscimenti con eventuali integrazioni, o mancati riconoscimenti, di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 sono adeguatamente motivati dal CCLM sentita la Commissione trasferimenti.
2. In caso di riconoscimento, l'eventuale voto è determinato come segue: nel caso in cui l'esame sia riconosciuto senza integrazione, conferma del voto originariamente conseguito; in caso di integrazione, il voto risultante dalla media ponderata tra voto originariamente conseguito e voto della prova integrativa; in caso di riconoscimento di più esami per uno, media tra i voti corrispondenti.
 3. Lo studente è iscritto: al 2° anno qualora siano riconosciuti da 30 fino a 59 cfu; al 3° anno qualora siano riconosciuti da 60 fino a 119 cfu; al 4° anno qualora siano riconosciuti da 120 fino a 179 cfu; al 5° anno qualora siano riconosciuti almeno 180 cfu.

Art. 10 - Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate con la partecipazione agli accertamenti finali, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che ad esse compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
Nell'ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 300 CFU richiesti, qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà o tra gli insegnamenti sostenuti all'estero in seno a un programma di mobilità studentesca, i relativi esiti contribuiranno a determinare il voto di laurea di cui all'art.6, comma 2 del presente Regolamento.
2. Lo studente che, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza", purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, intenda seguire un percorso formativo diverso presenta il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio è approvato dal CCLM, previo esame da parte della Commissione piani di studio, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2 non possono comunque prevedere una sovrapposizione di contenuti fra le varie attività formative neppure con riferimento a quelle di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 - Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCLM si avvale della Commissione didattica paritetica per la valutazione ed il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative e carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procede in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" (classe LMG/01) ed ha validità almeno per i cinque anni successivi all'entrata in vigore, fatte salve le eventuali modifiche o revisioni intervenute entro tale termine. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problemi interpretativi o applicativi sollevati dalla successione dei Regolamenti nel tempo sono oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

Art. 15 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica al secondo ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" (classe LMG/01), previsto dal D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270, e al primo ordinamento del Corso medesimo fino a suo esaurimento.

* * * * *

Allegato n. 1

L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale.

* * * * *

Allegato n. 2

Le attività formative, la loro eventuale organizzazione in moduli, i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati e le eventuali propedeuticità, nonché l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 150 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo verranno inseriti nel sito ufficiale della Facoltà: www.giuri.unipd.it alle pagine:

<http://www.giuri.unipd.it/~giurisprudenza/offerta%20didattica/FOV2-0001AEFF/FOV2-0001AD6A/FAV2-0001AD46/?OpenItemURL=S00AD15BF>

<http://www.giuri.unipd.it/~giurisprudenza/offerta%20didattica/FOV2-0001AEFF/FOV2-0001AD6A/FAV2-0001AD46/?OpenItemURL=S00AD181A>

e previa deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà, che ne curerà la verifica annuale.

* * * * *

Allegato n. 3

Norme di carattere generale relative ai trasferimenti da altri corsi di studio attivati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova verranno inseriti nel sito ufficiale della Facoltà: www.giuri.unipd.it previa deliberazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" che ne curerà la verifica annuale.

* * * * *